



**TRIBUNALE DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Giudice Istruttore, dr. AAAAAA,
a scioglimento della riserva che precede;

premessso

che l'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria, modificabile e revocabile a discrezione del giudice e con il solo divieto di riaprire termini già esauriti ovvero di superamento di preclusioni già verificatesi (Cass. civ., Sez. lavoro, 15/07/2008, n. 19480, D.N.G. C. Cooperativa Phoenix a r.l. Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008);

che la disposizione dell'art. 244 c.p.c. impone alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, con il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice (così Cass. civ., Sez. I, 31/01/2007, n. 2201 FS Cargo S.p.A. C. B.L., Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007);

che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/06/2005, n. 11747, Ocma s.p.a. C. Botti, Lavoro nella Giur., 2005, 1092);

che ai sensi dell'art. 230 c.p.c. l'interrogatorio formale è una tipica prova costituenda, destinata a formarsi nel processo e nel contraddittorio con la controparte, avente come funzione peculiare quella di procurarne la confessione giudiziale, correlatamente a quanto previsto dall'art. 228 c.p.c. secondo cui la confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale;

che in ossequio alle finalità appena descritte, l'art. 230, primo comma, c.p.c. richiede che l'interrogatorio formale debba essere dedotto e formulato mediante articoli precisi su cui la parte è chiamata a rispondere, precisandosi che questi ultimi debbano vertere su circostanze fattuali e non su giudizi o su valutazioni ed ancora che gli stessi debbano avere contenuto potenzialmente confessorio, cioè riguardare fatti costitutivi, impeditivi od estintivi dei diritti

della parte dichiarante di cui si discute nello specifico processo in cui il mezzo di prova è dedotto;

che la valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti la detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 10077 del 12 ottobre 1998);

che in tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta” (Cass. civ., 08/01/2004, n.88, Folisi C. Morgano0784);

che tuttavia essa può aver ad oggetto l'incarico non solo “di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente) “ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Cass. civ., 13/03/2009, n. 6155, Sicilcom Srl C. Assitalia Spa);

tutto ciò premesso,
viste le richieste istruttorie articolate dalle parti nei termini di rito,
ritenuto, più segnatamente:

A) quanto alle richieste istruttorie della società attrice:

1. l'inammissibilità ed irrilevanza dell'interrogatorio formale deferito al convenuto TIZIO, in parte vertente su circostanze non contestate ed in parte già provate documentalmente;
2. l'inammissibilità della CTU, richiesta che si connota per carattere meramente esplorativo considerati alcuni quesiti proposti dalla parte;
3. l'irrilevanza ai fini del decidere della richiesta ex art. 210 c.p.c.

B) quanto alle richieste istruttorie del convenuto TIZIO:

1. l'inammissibilità della prova testimoniale, che verte su un unico capo piuttosto generico ed afferente a circostanza già parzialmente provata documentalmente.

A questo punto, esaminati gli atti e le difese delle parti e considerati gli interessi effettivi alla base del presente giudizio e valutate le emergenze processuali; tenuto conto dell'alea del giudizio e che una definizione transattiva dello stesso potrebbe garantire un tempestivo soddisfacimento delle parti evitando i tempi lunghi del giudizio;

ritenuto che prima di rimettere la causa in decisione sia necessario ed

opportuno suggerire alle parti di valutare seriamente una eventuale definizione transattiva della presente controversia;
ritenuto pertanto che la soluzione transattiva potrebbe avvenire secondo le seguenti linee direttive:

- il convenuto, senza riconoscimento delle ragioni di controparte, si obbliga:
1) al pagamento in favore della curatela del fallimento ALFA s.r.l. della somma complessiva di € 30.000,00;
2) al rimborso delle spese di causa da concordarsi con parte attrice, liquidate comunque avendo come parametro di riferimento i minimi tariffari e lo scaglione determinato dall'importo della transazione;

- entrambe le parti concordemente rinunciano agli atti del giudizio con dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice;

ritenuta la necessità, al punto, di disporre la preventiva comparizione delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione su tale proposta ovvero onde verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite;

letti gli artt. 117, 183, 184, 185, 185 bis cpc nonché l'art. 81 bis disp. att. cpc

PQM

rigetta le istanze istruttorie per le motivazioni suindicate e dispone la comparizione personale delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione sulla proposta di cui in parte motiva ovvero al fine di verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite, fissando all'uopo l'udienza del XX.IV.XXI ore 10,00, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi alle parti.

Napoli, XXIX.XII.XX

IL GIUDICE

Dott. AAAAA